

## **Risposte alle richieste di chiarimento**

### **APPALTO INTEGRATO PARCHEGGIO VIA VANNUCCHI**

**C.I.G. 7881557297**

**CUP D58J18000150007**

Richiesta chiarimento:

- 1) con la presente si chiede se l'appalto in oggetto segue il D.Lgs. 163/2006 o il Nuovo Codice 50/2016, dato che si fa riferimento a degli ex artt.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1:

- 1) Come anche indicato nella Determina a Contrarre regolarmente pubblicata e negli atti di gara, la Convenzione Urbanistica fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, è stata stipulata il 20/12/2011, a mezzo di rogito Dott. Avondola, Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812.

La lex specialis di gara fa pertanto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, stante la norma transitoria contenuta nell'art. 216 comma 27 quater del D.Lgs. 50/2016 che sancisce l'inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice.

Richiesta chiarimento:

- 2) Si richiede conferma che le attività svolte per opere aventi grado di complessità superiore, ai sensi della *Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016*, qualificchino anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nello specifico si richiede conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **E.02** (grado di complessità 0,95) possano essere utilizzati servizi svolti in categoria **E.04** ed **E.10** (grado di

complessità 1,20) e che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **S.04** (grado di complessità 0,90) possano essere utilizzati servizi svolti in categoria **S.05** (grado di complessità 1,05).

- 3) Si richiedono chiarimenti in merito all'inserimento degli impianti elettrici nella categoria **IA.01** (ex III/a) che, invece, ai sensi della *Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016*, dovrebbero essere ricondotti alla categoria **IA.03** (ex III/c).
- 4) Si richiede, infine, conferma che il progettista indicato non debba sottoscrivere la documentazione contenuta nella "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 2:

- 2) Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **E.02** (grado di complessità 0,95) potranno essere utilizzati servizi svolti in categoria **E.04** ed **E.10** (grado di complessità 1,20) e che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **S.04** (grado di complessità 0,90) potranno essere utilizzati servizi svolti in categoria **S.05** (grado di complessità 1,05), come dispongono il D.M. 143/2013 del 31/10/2013, il D.M. 17/06/2016 e ripetuti pronunciamenti dell'ANAC, secondo i quali gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3:

- 3) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati nelle prescritte forme di pubblicità.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4:

- 4) Si conferma che il progettista meramente indicato non debba sottoscrivere la documentazione contenuta nella "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA". Restano fermi gli obblighi dichiarativi

relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei professionisti indicati (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1759 del 05 maggio 2016).

Richiesta chiarimento:

- 5) In riferimento alla Gara in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento riguardo l'identificazione delle opere ed ai relativi importi complessivi. Nel particolare, secondo quanto riportato a pg.3 dal Disciplinare di Gara, al punto 2.b) CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE, per le categorie di Impianti, vengono identificate solamente le categorie IA.01 (per un importo pari a 782.885,12€) e IA.02 (per un importo pari a 1.404.002,93€), riferite agli impianti meccanici, mentre sono escluse le categorie IA.03/IA.04 riferite agli impianti elettrici. Tuttavia all'interno dell'elaborato "QUADRO IMPORTO TOTALE DELL'OPERA", riportato nei documenti economici del progetto definitivo, sono previsti anche gli impianti elettrici. Si chiede quindi di specificare in che modo sono suddivisi gli importi lavori nelle categorie IA.01-IA.02-IA.03-IA.04 e come, di conseguenza, si modificano la tabella del Disciplinare di Gara "2.b) CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE", i requisiti di partecipazione richiesti al punto "7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara" e di conseguenza i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara nella "Sezione III.1.3) Capacità professionale e tecnica".
  
- 6) Nel disciplinare di gara, al punto 2.1 b) viene riportata la tabella con classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 14 legge 2 marzo 1949 n.143. nella categoria strutture S.04 viene riportato un grado di complessità della prestazione pari a 0,95. Nella tabella Tavola Z-1 allegata alla normativa indicata, il grado di complessità indicato per la categoria S.04 è pari a 0,90. Vorremmo chiarire se c'è un errore nella trascrizione oppure se è una richiesta specifica della stazione appaltante.

- 7) Si richiede un chiarimento relativamente al seguente documento: DGE-SAN-ENG-A-CR-1011\_CDFE02 (cme) Pag. 12/83, Codice Prezz.Lomb. B25126 (“Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo ...”). In tale voce viene indicata una quantità pari a 14.865mq, con un relativo costo unitario di 4,19€/mq, ma la relativa voce del costo totale risulta pari a zero. Riteniamo quindi che manchino nel totale oltre 62.000€.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 5:

- 5) L’indicazione della complessità e della declaratoria per gli impianti è oggetto di una apposita rettifica agli atti di gara, come da atti pubblicati nelle prescritte forme di pubblicità, per i quali si specifica la presenza di impianti con la decalaratoria di Opere ID IA.02 (complessità 0,85) e IA.03 (complessità 1,15).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 6:

- 6) Si conferma che la corretta declaratoria richiesta in gara per le strutture è ID S.03 (complessità 0,95).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 7:

- 7) Si conferma che l’importo della voce B25126 del c.m.e. è pari a zero, mentre la quantità indicata in mq. 14.865 è solo un refuso; è quindi confermato l’importo complessivo dei lavori identificato dagli atti di gara come nel frattempo rettificati e ripubblicati.

Richiesta chiarimento:

- 8) si chiede conferma che in caso di subappalto non è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori

- 9) si chiede se, in caso di subappalto "necessario" per il rispetto delle qualificazioni SOA nelle categorie subappaltabili indicate a pag. 2 e 3 del disciplinare di gara, è necessario indicare nominativamente l'impresa subappaltatrice e in caso affermativo quale documentazione inerente la stessa debba essere prodotta in sede di offerta.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 8:

- 8) In ragione dell'applicazione alla gara, del D.Lgs. 163/2006 (come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare), si conferma la non applicabilità della disciplina relativa alla terna dei subappaltatori contenuta al comma 6 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 9:

- 9) Conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con decisione n. 9/2015 riferita al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, si ritiene che l'indicazione del nominativo del subappaltatore non è obbligatoria all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, sia indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni.  
Resta comunque facoltà dell'impresa indicare i nominativi dell'impresa subappaltatrice in sede di gara.

Richiesta chiarimento:

- 10) In considerazione che la presente gara viene esperita in applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2019, come espressamente indicato al Punto 1.1 secondo capoverso del disciplinare di gara, si chiede se sia correttamente indicato il limite di subappalto del 30% relativamente alle categorie scorporabili/subappaltabili OS13, OS21 e OS30, in quanto l'art. 37, c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 consente il

subappalto intero (100%) nella fattispecie di categorie di “notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica .....” di valore inferiore al 15% dell’importo totale dei lavori.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 10:

- 10) Si conferma, nel caso di specie, la possibilità di subappaltare al 100% ad imprese comunque in possesso delle relative qualificazioni, le categorie di opere specializzate (cd. strutture impianti ed opere speciali) in quanto nella specie di incidenza inferiore al 15% dei lavori (soglia applicabile all’appalto oggetto di gara).

Richiesta chiarimento:

si chiede conferma dell’applicazione di quanto segue:

- 11) incremento del 20% della classifica di qualificazione posseduta condizionata al possesso di qualificazione pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria stessa (art. 61 c. 2 DPR 207/2010).
- 12) relativamente alla categoria OS21 partecipazione alla gara con qualificazione per il 70% e subappalto del restante 30% coprendo tale importo con la qualificazione nella categoria prevalente (art. 92 del DPR 207/2010).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 11:

- 11) si conferma l’applicazione dell’art. 61 comma 2 del d.P.R. 207/2010 e dei relativi incrementi ivi previsti.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 12:

- 12) Si premette che nel caso di specie non ricorre il limite di subappalto del 30% stabilito per le s.i.o.s. in quanto l’importo dei lavori appartenenti alla categoria OS21 (così come quelli di tutte le categorie scorporabili del presente appalto) è inferiore al 15% dell’importo totale dei lavori stabilito dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutte le categorie di lavori scorporabili, quindi, sono subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili mancanti devono essere posseduti dall'operatore economico con riferimento alla categoria prevalente.

Si specifica, da ultimo, che nel caso di specie opera il divieto generale di frazionamento dei requisiti.

Richiesta chiarimento:

- 13) Posto che la normativa applicabile all'appalto in questione è il D.lgs. n. 163/2006 e che l'articolo 37 comma 11 del medesimo così recita *“Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo”*, si richiedono chiarimenti in merito alla tabella di pag. 2/3 del Disciplinare di gara ed in particolare in riferimento alle categorie OS13 (incidenza 10,04%), OS21 (incidenza 11,13%) e OS30 (incidenza 10,33%) che vengono indicate come subappaltabili nel limite del 30%.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 13:

- 13) si rinvia alla Risposta alla richiesta di chiarimento n. 10 e si conferma la possibilità di subappaltare al 100% dette categorie.

Richiesta chiarimento:

- 14) si chiede se si possa partecipare, trattandosi dello stesso parcheggio, sia come progettisti indicati o associati all'appalto integrato concernente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via Vannucchi e

relativo parcheggio a raso nell'ambito del PII "De Gasperi est", secondo quanto previsto nella documentazione di appalto e nel progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante, sia all'affidamento del servizio di Direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (di seguito anche, per brevità: la "DL", il "CSP", il "CSE") per la realizzazione del Parcheggio interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi nell'ambito del P.I.I. "De Gasperi est" nel Comune di San Donato Milanese (artt. 6.2 lett. a) e b) della Convenzione 20/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni). Il primo riguarda la progettazione esecutiva all'interno dell'appalto integrato, l'altra la DL e CS del parcheggio.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 14:

14) In linea astratta non si ravvedono elementi per escludere a priori la mera partecipazione ad entrambe le procedure; tuttavia, nell'eventualità di aggiudicazione di entrambe le gare, la scrivente stazione appaltante si riserva di accertare la ricorrenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi dell'operatore incaricato del servizio di Direzione Lavori, rispetto a quello affidatario dell'esecuzione dei lavori, anche sulla base della concreta composizione delle rispettive compagnie, che possano pregiudicare la possibilità che il Direttore dei Lavori operi in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (come anche dispone il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018).

Anche di recente la Giurisprudenza Amministrativa ha confermato (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3415 dell'11 luglio 2017), che le situazioni di conflitto di interesse non sono solo quelle codificate con l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (riferito anche alla fase di esecuzione dei lavori), ma possono essere rinvenute di volta in volta in relazione ai principi generali di imparzialità:

*“Seppur sia riferito al previgente sistema normativo in materia di contratti pubblici, costituito dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207, dove non vi era una specifica disciplina del conflitto di interessi, il Collegio ritiene di poter fare applicazione, in*



*quanto non contraddetto dalla disciplina attualmente vigente, del costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, V, 19 settembre 2006, n. 5444) per cui “le situazioni di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite”.*

*Per l’effetto, al di là delle singole disposizioni normative, ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli, deve comunque ritenersi rilevante a tal fine: invero, secondo consolidata giurisprudenza, “ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di trasparenza ex art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giur., 26 aprile 1996, n. 83; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 775), tanto che le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della Pubblica Amministrazione ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563)”.*

*Ritiene il Collegio che in quest’ottica si collochi, senza soluzione di continuità, il principio adesso normativamente espresso dall’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.*

*In effetti, le ipotesi ivi previste (in termini generali ed astratti) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale. Si verificano quando il “dipendente” pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o*

*dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni.*

*La definizione normativa, del resto, appare coerente con lo ius receptum per cui le regole sull'incompatibilità, oltre ad assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della pubblica amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2004, n. 563)."*

Richiesta chiarimento:

In riferimento ai tempi per l'espletamento dei lavori indicati nel disciplinare di gara in 320 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, si chiede di chiarire:

- 15) se il numero di giorni indicato nel disciplinare di gara (320 giorni) sia corretto o deve intendersi corretto quanto indicato nel Cronoprogramma Attività (365 giorni naturali e consecutivi);
- 16) se i 15 punti previsti per il ribasso dei tempi di esecuzione delle opere indicato nel disciplinare di gara sia corretto.
- 17) Si chiede inoltre di rendere disponibili i Capitolati Speciali d'Appalto di entrambi i progetti non essendo presenti tra le documentazioni progettuali pubblicate pur se indicati negli elenchi elaborati.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 15:

- 15) Si conferma quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di Gara, ossia che il termine massimo per l'esecuzione dei lavori (soggetto a ribasso in sede di gara) è pari a 320 (Trecentoventi) giorni, naturali e consecutivi, mentre il termine per l'elaborazione del progetto esecutivo è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi non soggetti a ribasso.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 16:

- 16) Si conferma.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 17:

- 17) Tutti gli atti progettuali e di appalto sono stati messi a disposizione degli interessati sul profilo del committente della scrivente stazione appaltante.

Richiesta chiarimento:

In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati dal concorrente, al punto 7.8 del disciplinare di gara per entrambe le gare è riportato: *“Nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui al punto III.1.3, lettera d), nn. 1) 2) e 4) del Bando di Gara, nella misura pari al 50% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti”*

Si chiede di chiarire:

- 18) se il 50% del requisito posseduto dalla capogruppo costituisca la percentuale minima di partecipazione?  
19) quale sia la percentuale massima consentita per la capogruppo?  
20) Se l'ipotesi del raggruppamento di tipo misto di seguito riportato sia ammissibile:

classi e categorie:	progettista capogruppo	Progettista mandante
E.02- I/c	100%	0,00%
S.04 - IX/b	85%	15,00%
IA.01 - III/a	100%	0,00%
IA.02 - III/b	100%	0,00%

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 18:

- 18) Si premette che il Disciplinare di Gara fa applicazione dell'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, il quale dispone che *“In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi*

*requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”.*

Di conseguenza, il requisito del 50% costituisce la misura minima del mandatario capogruppo.

Si sottolinea tuttavia che la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale); nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire (Determinazione AVCP del 10 ottobre 2012, n. 49).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 19:

19) Fermo quanto disposto dall'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, la scrivente stazione appaltante ritiene che non vi sia una misura massima del mandatario capogruppo, posto che il riferimento al 60% fatto dalla norma appare riferito alla misura massima del minimo prescrivibile negli atti di gara (nel caso di specie attestatosi al 50% della partecipazione complessiva della compagine).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 20:

20) Si rinvia alle risposte n. 18 e n. 19.

Richiesta chiarimento:

21) Si richiama l'applicazione del D.lgs 163/2006 all'intera procedura, ma a pagina 3 del disciplinare di gara si fa riferimento alla percentuale del 10% per determinare se le categorie OS13 e OS21 siano o meno SIOS (ex art. 89, c. 11 Dlgs 50/2016) anziché del 15% (ex art. 37 c. 11 Dlgs

163/2006). Si chiede pertanto quale sia la percentuale da prendere in considerazione per determinare che le sopracitate categorie sino o meno super-specialistiche e, nel caso di mancato possesso del requisito, obblighino il concorrente a ricorrere all'ATI.

- 22) In rif. a quanto riportato nella tabella a pag. 4 del disciplinare viene specificato che relativamente alla categoria Strutture S.04 è necessario un grado di complessità pari al 0,95 facendo riferimento alla tabella Z1 che però riporta come grado di complessità uno 0,90. Si chiede pertanto quale sia il grado di complessità corretto da tenere in considerazione.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 21:

- 21) Stante l'applicazione all'appalto in oggetto del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, si conferma, nel caso di specie, la possibilità di costituire ATI o subappaltare al 100% ad imprese (mandanti o subappaltatrici) comunque in possesso delle relative qualificazioni, le categorie di opere specializzate indicate nella richiesta di chiarimento, in quanto nella specie di incidenza inferiore al 15% dei lavori. Si richiama la risposta n. 10.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 22:

- 22) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati nelle prescritte forme di pubblicità.

Richiesta chiarimento:

- 23) Le categorie OS 3, OS 28 ed OS 30 possono essere assorbite dalla Categoria OG 11 per classifica corrispondente alla sommatoria delle stesse?
- 24) In merito alla Categoria OS4, è subappaltabile al 100% oppure è assumibile in proprio con requisiti nella prevalente?

- 25) In merito alla Categoria OS 8, si chiede se la stessa è subappaltabile al 100%.
- 26) In merito alla Categoria OS 13, si chiede se la stessa è subappaltabile al 100%
- 27) Si chiede se vi sia un limite complessivo per il subappalto, dovendo subappaltare al 100% le categorie non possedute e intendendo subappaltare al 30% quelle possedute.
- 28) Si chiede se occorra indicare per il presente appalto la terna dei subappaltatori
- 29) Si chiede di confermare che le dichiarazioni da rendere in sede di gara siano quelle di cui al D. Lgs. 163/2006
- 30) In merito all'offerta temporale, si chiede se vi è una riduzione massima di cui tener conto già predeterminata dalla Stazione Appaltante.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 23:

- 23) Si conferma che, ai sensi dell'articolo 79, comma 16 del d.P.R. n. 207 del 2010, *“L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”* (cfr. in proposito, anche la Delibera ANAC n. 1035 del 30 ottobre 2018).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 24:

- 24) Si confermano entrambe le possibilità: per le categorie d’opera scorporabili, di valore uguale o inferiore a 150.000 Euro e di incidenza uguale o inferiore al 10% del valore dei lavori, si specifica che, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. a) della L. 80/2014, nonché degli artt. 92 comma 1 e 90 del DPR 207/2010, il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria di opere prevalente (nel caso di specie OG1) per l’importo totale dei lavori di appalto, può eseguire direttamente tutte le richiamate lavorazioni scorporabili, anche se non è in possesso delle relative restanti qualificazioni; fermo quanto precede, è facoltà del medesimo affidatario che possieda il requisito di cui sopra (possesso della qualificazione in categoria OG1 per l’intero importo dei lavori), di

subappaltare dette lavorazioni specializzate, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 25:

25) Si conferma che i lavori corrispondenti alla categoria OS8 del presente appalto sono subappaltabili al 100%

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 26:

26) Si conferma che la categoria OS13 del presente appalto è subappaltabile al 100%

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 27:

27) Essendo applicabile il D.Lgs. 163/2006 e non l'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), non sussiste un limite complessivo al subappalto, ulteriore rispetto a quelli indicati nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nella lex specialis di gara.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 28:

28) In ragione dell'applicazione alla gara, del D.Lgs. 163/2006 (come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare), si conferma la non applicabilità della disciplina relativa alla terna dei subappaltatori contenuta al comma 6 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 29:

29) Si conferma.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 30:

30) Si conferma l'assenza di limiti predeterminati al possibile ribasso temporale. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione della scrivente stazione appaltante in ordine alla eventuale anomalia, non attendibilità o non serietà dell'offerta, rispetto al ribasso offerto anche con riferimento all'elemento temporale.

Richiesta chiarimento:

L'art.9 del disciplinare di gara, al riguardo della voce Subappalto, afferma che "Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Bando di Gara, dagli art.37, comma 11,91, comma 3 e 118 del Dlgs. 163/2006". In particolare, il comma 2 dell'art.118 del Dlgs 163/2006, prevede la quota parte subappaltabile pari al 30% della categoria prevalente e tutte le altre lavorazioni, "a qualsiasi categoria appartenenti", subappaltabili al 100%.

La tabella a) a pag. 2 del disciplinare sembra invece formulata secondo una diversa logica, prevedendo, seguendo i dettami del Dlgs. 50/2016, un limite max di subappalto per le cosiddette categorie SIOS di importo uguale o maggiore al 10% dell'importo complessivo, pari a € 13.593.266,76 (lavori + oneri della sicurezza)

Si chiede pertanto di precisare:

- 31) Se la quota max subappaltabile dovrà essere pari al 30% dell'importo di € 13.593.266,76 (lavori + oneri della sicurezza) come previsto dal Dlgs. 50/2016 e s.m.i. o, in caso contrario, di specificare come deve essere determinata la quota max dei subappalti medesimi;
- 32) Se, ad es. la categoria SIOS OS13, pari al 10,04%, in caso di Concorrente privo di qualificazione obbligatoria per tale categoria, è subappaltabile al 100% (Dlgs.163/2006) al 30% o obbligatoriamente necessita l'obbligo di ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 31:

- 31) Essendo applicabile il D.Lgs. 163/2006 e non l'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), non sussiste un limite complessivo al subappalto, ulteriore rispetto a quelli indicati nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nella lex specialis di gara. Si conferma il limite del 30% per il subappalto della categoria prevalente OG1.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 32:

- 32) Stante l'applicazione all'appalto in oggetto del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, si conferma, nel caso di specie, la possibilità di costituire ATI o subappaltare al 100% ad imprese (mandanti o



subappaltatrici) comunque in possesso delle relative qualificazioni, le categorie di opere specializzate indicate nella richiesta di chiarimento, in quanto nella specie di incidenza inferiore al 15% dei lavori. Si richiamano le risposte n. 10 n. 21

Richiesta chiarimento:

33) Si chiede conferma che le categorie OS8 e OS13 siano subappaltabili al 100% (precisando che comunque, come subappaltato totale di tutte le opere non verrà superato il 30% dell'importo dell'appalto);

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 33:

33) Stante l'applicazione all'appalto in oggetto del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, si conferma, nel caso di specie, la possibilità di costituire ATI o subappaltare al 100% ad imprese (mandanti o subappaltatrici) comunque in possesso delle relative qualificazioni, le categorie di opere specializzate indicate nella richiesta di chiarimento, in quanto nella specie di incidenza inferiore al 15% dei lavori. Si richiamano le risposte n. 10 n. 21

Richiesta chiarimento:

34) Si chiede conferma che, in caso di impresa non in possesso di SOA di progettazione, i progettisti possano essere semplicemente indicati senza essere obbligatoriamente in RTI come mandanti;

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 34:

34) Si conferma.

Richiesta chiarimento:

35) Si chiede conferma che, nel caso in cui progettisti siano mandanti in RTI, non debbano effettuare il sopralluogo;

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 35:

35) Si conferma, come anche indicato all'art. 4.3 del Disciplinare di gara.

Richiesta chiarimento:

- 36) Si chiede conferma che, nel caso in cui il sopralluogo sia obbligatorio anche per i progettisti, e nel caso in cui i progettisti siano un SUB raggruppamento, il sopralluogo debba essere fatto da uno dei progettisti con delega di tutti;

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 36:

- 36) Si conferma, analogamente a quanto indicato all'art. 4.3 del Disciplinare di gara.

Richiesta chiarimento:

- 37) Si chiede conferma che, in caso di ricorso al subappalto, non sia più richiesta l'indicazione della terna in adeguamento ai disposti normativi di cui al D.L. 18 aprile 2019 n. 32.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 37:

- 37) Si conferma e si rinvia anche alla risposta alla richiesta di chiarimento n. 28.

Richiesta chiarimento:

- 38) Categorie OS4, OS11, OS24 e OS28: poiché tali categorie sono di importo inferiore ai limiti stabiliti dall'art.108 co.3 d.p.r. 207/10, le lavorazioni potranno essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 co.2 lett.b) D.L. 28.03.14 n.47 (conv. in legge 23.05.14 n.80).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 38:

- 38) Premesso che nell'appalto in questione non vi sono lavori inclusi nella categoria OS11, si conferma quanto richiesto per i lavori nella categoria OS4, in quanto di importo inferiore a 150.000 Euro e di incidenza inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

Per quanto riguarda invece i lavori in categoria OS24 e OS28, si rileva che ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b della L. 12/2014, le lavorazioni di opere specializzate di importo superiore al 10% del valore dei lavori o di importo superiore ad Euro 150.000 non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni per le categorie scorporabili. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

- 39) Categorie OS4, OS11, OS13, OS18A, OS21, OS30: trattandosi di categorie c.d. SIOS, ma di incidenza inferiore al 15%, le stesse potranno essere subappaltate al 100% ai sensi e per gli effetti dell'art.12 co.2 lett.b) D.L. 28.03.14 n.47 (conv. in legge 23.05.14 n.80).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 39:

- 39) Premesso che nell'appalto in questione non vi sono lavori inclusi nella categoria OS11 e OS18A, si conferma, nel caso di specie, la possibilità di costituire ATI o subappaltare al 100% ad imprese (mandanti o subappaltatrici) comunque in possesso delle relative qualificazioni, le categorie di opere specializzate indicate nella richiesta di chiarimento, in quanto nella specie di incidenza inferiore al 15% dei lavori.
- 40) Si chiede inoltre conferma che, trattandosi di procedura di gara soggetta al previgente Codice dei contratti pubblici (d.lvo 163/06), l'unico limite al subappalto è quello del 30% dell'importo della categoria prevalente, mentre tutte le categorie scorporabili potranno essere subappaltate per il 100% del relativo importo.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 40:

- 40) Si conferma.

41) Si chiede conferma che, in caso di subappalto, non è necessaria la preventiva indicazione nominativa delle imprese subappaltatrici.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 41:

41) Conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con decisione n. 9/2015 riferita al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, si ritiene che l'indicazione del nominativo del subappaltatore non è obbligatoria all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, sia indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni.

Resta comunque facoltà dell'impresa indicare i nominativi dell'impresa subappaltatrice in sede di gara.

Richiesta chiarimento:

In considerazione che per la procedura in oggetto si applica il D.Lgs. 163/2006 si chiede cortesemente di confermare quanto segue:

42) Per il subappalto non è da indicare la terna dei subappaltatori;

43) Ci sono alcune lavorazioni che compongono l'intervento e che non superano il 10% del valore dell'opera; si chiede in questo caso, se un'Impresa non possedendole può indicarle in subappalto, ma esse comunque devono rientrare nella classifica adeguata della Categoria prevalente OG1.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 42:

42) In ragione dell'applicazione alla gara, del D.Lgs. 163/2006 (come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare), si conferma la non applicabilità della disciplina relativa alla terna dei subappaltatori contenuta al comma 6 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 43:

43) Si scinde la risposta per la richiesta di chiarimento n. 2 in plurime precisazioni, stante la presenza di lavorazioni scorporabili superiori ed inferiori a 150.000 Euro:

a. Per quanto riguarda le categorie d'opera scorporabili di valore superiore a 150.000 Euro, si specifica che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 e dell'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, esse non potranno essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni per le categorie scorporabili.

Le predette lavorazioni scorporabili, essendo di incidenza inferiore al 15% dei lavori, sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ferma la qualificazione obbligatoria per le categorie scorporabili di importo superiore a 150.000 Euro o di incidenza superiore al 10% del valore dei lavori, si conferma che ai sensi dell'art. 92 comma 1 D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (nel caso di specie OG1). Analogamente, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

b. Per le categorie d'opera scorporabili, di valore uguale o inferiore a 150.000 Euro e di incidenza uguale o inferiore al 10% del valore dei lavori, si specifica che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. a) della L. 80/2014, nonché degli artt. 92 comma 1 e 90 del DPR 207/2010, il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria di opere prevalente (nel caso di specie OG1) per l'importo totale dei lavori di appalto, può eseguire direttamente tutte le richiamate lavorazioni scorporabili, anche se non è in possesso delle relative restanti qualificazioni; fermo quanto precede, è facoltà del medesimo affidatario che possiede il requisito di cui sopra (possesso della qualificazione in categoria

OG1 per l'intero importo dei lavori), di subappaltare dette lavorazioni specializzate, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Richiesta chiarimento:

44) Si chiede altresì se per le dichiarazioni da rendere nel Modello All. 3 relative alle lettere b), c), m-ter dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006, queste possano considerarsi esaustive se rese dal Legale Rappresentante per conto di tutti soggetti siano essi in carica che cessati

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 44:

44) Si specifica che la dichiarazione dei soggetti cessati vale esclusivamente in relazione alla lett. c) dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 (dichiarazione che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta - ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale - per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18).

Le modalità per l'espressione della dichiarazione dei soggetti cessati sono indicate nel modulo.

Quanto invece alle dichiarazioni dei soggetti non cessati, queste vanno indicate personalmente dai soggetti alle quali esse si riferiscono.

Richiesta chiarimento:

45) Il punto 7.8. il disciplinare di gara cita: nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui al punto III.1.3, lettera d), nn. 1) 2) e 4) del Bando di

Gara, nella misura pari al 50% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti: si prega di specificare se il progettista capogruppo può superare la soglia citata del 50% o, per ogni categoria d'opera può portare al massimo il 50% del requisito e la restante parte deve essere posseduta da ulteriori soggetti.

- 46) Si chiede se, in accordo con le linee guida dell'ANAC, Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Punto 1, parte V, (che regola questa materia), siano considerati validi requisiti appartenenti a categorie differenti ma di pari complessità o maggiore complessità rispetto a quanto richiesto.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 45:

- 45) Si rinvia alle risposte n. 18 e n. 19.

Si sottolinea, quindi, che la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale); nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire (Determinazione AVCP del 10 ottobre 2012, n. 49).

La disposizione della lex specialis di gara secondo la quale, ai sensi dell'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010 il capogruppo del raggruppamento deve possedere almeno il 50% del singolo requisito, ossia della singola categoria identificativa di opere, come indicata anche nel modulo All.2B di gara (dichiarazione sostitutiva dei progettisti), va pertanto applicata alla luce dell'interpretazione della AVCP, Determinazione 49/2012 appena sopra richiamata

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 46:

- 46) Come dispongono il D.M. 143/2013 del 31/10/2013, il D.M. 17/06/2016 e ripetuti pronunciamenti dell'ANAC, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore, ma all'interno della stessa categoria d'opera.

Richiesta chiarimento:

47) Si fa richiesta dei file editabili della parte economica, e in particolare dei seguenti documenti - DGE-SAN-ENG-A-CR-1011\_CDFE02, -DGE-SAN-ENG-A-CR-1009\_CDFE02, -DGE-SAN-ENG-A-CR-1010\_CDFE01

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 47:

La documentazione di appalto è quella già pubblicata sul sito del profilo di committente, per cui si ritiene di non dover ripubblicare i medesimi atti in formato editabile.

Richiesta chiarimento:

48) con la presente si chiede di mettere a disposizione la documentazione progettuale in formato editabile (DWG).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 48:

La documentazione di appalto è quella già pubblicata sul sito del profilo di committente, per cui si ritiene di non dover ripubblicare i medesimi atti in formato editabile.